

**CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PRESSO LO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
SCOLASTICO (MINORENNI)**

(RICHIESTA COLLOQUIO INDIVIDUALE)

Esercenti responsabilità genitoriale (**padre/madre**) oppure esercente responsabilità genitoriale **tutore**

<p>La Sig.ra madre del minorenn..... nata a il ___/___/___ e residente a in via/piazza n..... CF TEL..... MAIL.....</p> <p>Il Sig.padre del minorenn..... nato a il ___/___/___ e residente a in via/piazza n..... CF TEL..... MAIL.....</p> <p style="text-align: center;">O</p> <p>Il Sig./la Sig.raTUTORE del minorenn..... nato a il ___/___/___ e residente a in via/piazza n..... CF TEL..... MAIL.....</p>
--

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ sono informati sui seguenti punti in merito al trattamento sanitario Supporto Psicologico/sportello di ascolto psicologico (RICHIESTA COLLOQUIO INDIVIDUALE), attivo presso ITIS "E.Fermi", nei confronti del figlio _____ C.F.: _____ da parte della Dott.ssa Di Leone Maria Lucia, Psicologa/Psicoterapeuta iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria n. 1916 (tel. 3472615484, mail. dileone.marialucia@gmail.com, PEC.dileone.marialucia@pec.it).

In caso di sostegno psicologico

1. il sostegno psicologico prestato dal professionista sanitario è finalizzato al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale;
2. lo strumento principale di intervento sarà il colloquio clinico della durata di 60 minuti, con frequenza da concordare in base alla complessità del trattamento psicologico;

3. potranno essere usati strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione (osservazioni, attività individuali e di gruppo), la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione in ambito psicologico, inclusi test psicologici
4. il professionista sanitario è strettamente tenuto ad attenersi al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
5. il professionista sanitario si ispira ai principi sanciti dagli artt. 1 e 3 della L. 219/17 in tema di consenso informato;
6. Il professionista sanitario può valutare ed eventualmente proporre l'interruzione del rapporto quando constata che non vi sia alcun beneficio dall'intervento e non è ragionevolmente prevedibile che ve ne saranno dal proseguimento dello stesso. Se richiesto può fornire le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. Gli esercenti della responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi

OPPURE PER LE PRESTAZIONI EROGATE A DISTANZA:

- 1 la prestazione psicologica verrà erogata a distanza attraverso lo strumento SKYPE/WESCHOOL
- 2 Il professionista sanitario si impegna a fornire la strumentazione adeguata e affidabile e di utilizzare tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, in conformità alla normativa di settore.
- 3 Durante la prestazione a distanza, il professionista si impegna a situarsi in spazi riservati in cui non sono presenti soggetti terzi e a disattivare qualsiasi altra funzione della strumentazione in uso al fine di evitare interferenze e/o interruzioni della prestazione. Medesimo impegno per conto della persona minorenni da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il professionista e chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela si impegnano a garantire il miglior segnale telefonico/migliore connessione internet.

Gli esercenti della responsabilità genitoriale/il tutore sono altresì informati sui limiti giuridici di riservatezza sanciti dai seguenti articoli del Codice Deontologico degli psicologi:

Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

I dati personali e sensibili della persona che si rivolgerà allo Sportello di Ascolto, comunque coperti dal segreto professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Il Sig. _____ e la Sig.ra _____ o il tutore Sig./Sig.ra _____,
dopo aver ricevuto e compreso le informazioni, presta/prestano il consenso informato sanitario al trattamento
psicologico nei confronti di _____

Luogo e data _____

Firma esercenti responsabilità genitoriale

Sig./Sig.ra _____

Sig./Sig.ra _____

Firma Il Professionista _____

Firma tutore Sig./Sig.ra _____